



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 81/20
Lussemburgo, 8 luglio 2020

Sentenza nella causa T-758/14 RENV
Infineon Technologies AG / Commissione

Il Tribunale ordina la riduzione di quasi 6 milioni di euro dell'ammenda inflitta all'Infineon per la sua partecipazione a un'intesa sul mercato dei chip per carte, ammenda che passa da EUR 82 784 000 a EUR 76 871 600

La Commissione non ha infatti tenuto sufficientemente conto del numero limitato di contatti anticoncorrenziali che detta società aveva avuto con i suoi concorrenti e, inoltre, le ha addebitato un contatto senza riuscire a dimostrarne l'esistenza

Con decisione del 3 settembre 2014¹, la Commissione ha accertato l'esistenza, dal 2003 al 2005, di un'intesa sul mercato dei chip per carte nello Spazio economico europeo (SEE). Nell'ambito di tale intesa, varie imprese, ossia l'Infineon, la Philips, la Samsung e la Renesas², avevano coordinato la loro politica di prezzi attraverso una rete di contatti bilaterali e di scambi di informazioni commerciali sensibili.

Per tale infrazione alle regole della concorrenza, la Commissione aveva inflitto ammende di importo totale di circa EUR 138 000 000. In considerazione del fatto che l'Infineon si era limitata a partecipare ad accordi con la Renesas e la Samsung e che non era stato dimostrato che essa fosse al corrente dei contatti anticoncorrenziali tra gli altri partecipanti all'intesa, detta società ha ottenuto una riduzione dell'ammontare dell'ammenda del 20% a titolo di circostanze attenuanti, e si è vista quindi imporre un'ammenda di EUR 82 784 000.

L'Infineon si è rivolta al Tribunale dell'Unione europea per far annullare la decisione della Commissione. Essa contestava, in sostanza, da un lato, l'esistenza di un'intesa e, dall'altro, l'importo dell'ammenda che le era stata inflitta.

Con la sua sentenza del 15 dicembre 2016³, il Tribunale ha respinto detto ricorso e confermato le ammende inflitte all'Infineon dalla Commissione.

L'Infineon ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sua sentenza del 26 settembre 2018⁴, la Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva esaminato solo cinque degli undici contatti che, secondo la Commissione, l'Infineon avrebbe avuto con la Renesas e la Samsung, mentre, nel suo ricorso, l'Infineon aveva, quanto a lei, contestato tutti i contatti di cui trattasi. Inoltre, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse omesso di rispondere all'argomento sollevato dall'Infineon secondo cui la Commissione aveva violato il principio di proporzionalità fissando l'importo dell'ammenda senza prendere in considerazione il numero limitato di contatti ai quali essa avrebbe partecipato.

¹ Decisione C(2014) 6250 final, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso AT.39574 – Chip per carte).

² Si tratta delle imprese seguenti: 1) la Infineon Technologies, 2) la Koninklijke Philips Electronics e la sua controllata Philips France SAS, 3) la Samsung Electronics e la Samsung Semiconductor Europe e 4) la Renesas Electronics, succeduta alla Renesas Technology e alla Renesas Electronics Europe.

³ Sentenza del 15 dicembre 2016, Infineon Technologies/Commissione ([T-758/14](#)); v. anche comunicato stampa n. [136/16](#).

⁴ Sentenza del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione ([C-99/17 P](#)); v. anche comunicato stampa n. [139/18](#).

Ebbene, dato che questo controllo giurisdizionale incompleto della decisione della Commissione aveva condotto a un controllo insufficiente dell'ammenda inflitta all'Infineon, la Corte ha parzialmente annullato la sentenza del Tribunale e rinviato la causa dinanzi al medesimo, affinché valutasse la proporzionalità dell'ammontare dell'ammenda inflitta rispetto al numero di contatti addebitati all'Infineon.

Nella sua odierna sentenza, pronunciata alla luce della sentenza della Corte, il Tribunale esamina i sei contatti addebitati all'Infineon che non erano stati oggetto di controllo giurisdizionale e rileva che tale società aveva partecipato ad almeno cinque di questi sei contatti, e che tali contatti erano tutti anticoncorrenziali. Il Tribunale ritiene che la Commissione non sia invece riuscita a provare l'esistenza di uno degli asseriti contatti anticoncorrenziali, quello che l'Infineon avrebbe avuto con la Renesas intorno al 10 settembre 2004.

In tali circostanze, il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto accertato nella decisione della Commissione, **nei confronti dell'Infineon possono essere riscontrati solo dieci contatti bilaterali in totale.**

Quanto alla determinazione dell'ammontare dell'ammenda che dev'essere inflitta all'Infineon per il suo ruolo nell'intesa considerata, il Tribunale osserva che **la Commissione, avendo applicato, a titolo di circostanze attenuanti, una riduzione del 20% dell'importo dell'ammenda inflitta all'Infineon, non ha tenuto sufficientemente conto del numero limitato, ossia dieci su un totale di 41 contatti riscontrati per l'intesa nel suo complesso, dei contatti anticoncorrenziali cui tale società aveva partecipato.**

Di conseguenza, il Tribunale rileva che la Commissione non ha tenuto conto in modo appropriato della partecipazione individuale dell'Infineon all'infrazione e che la riduzione del 20% dell'importo dell'ammenda inflitta a detta società non era sufficiente.

Il Tribunale ritiene quindi che **debba applicarsi un'ulteriore riduzione del 5% dell'importo dell'ammenda inflitta all'Infineon, che si aggiunge** a quella del 20% riconosciuta inizialmente dalla Commissione a titolo di circostanze attenuanti. **Il Tribunale fissa dunque l'importo dell'ammenda inflitta all'Infineon a EUR 76 871 600.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575